

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un ulteriore indennizzo ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Ritenuta la necessita' di definire le modalita' procedurali di applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Considerate le risultanze dei lavori della Commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della legge medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalita' e aspetti generali

1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedurali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai fini della corresponsione dell'indennizzo previsto dal medesimo comma quale indennizzo ulteriore rispetto a quello gia' in godimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, presentano apposita domanda al Ministero della salute.

3. Per le finalita' di cui al presente decreto, l'ulteriore indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' di seguito indicato come «indennizzo aggiuntivo», l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' di seguito indicato come «indennizzo base», l'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' di seguito indicato come «assegno una tantum aggiuntivo».

4. Il riconoscimento dell'entita' dell'indennizzo aggiuntivo decorre dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, gia' titolari dell'indennizzo base. Per i soggetti che acquisiscono la titolarita' dell'indennizzo base in data successiva, il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell'indennizzo base.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un ulteriore indennizzo ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Ritenuta la necessita' di definire le modalita' procedurali di applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Considerate le risultanze dei lavori della Commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della legge medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalita' e aspetti generali

1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedurali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai fini della corresponsione dell'indennizzo previsto dal medesimo comma quale indennizzo ulteriore rispetto a quello gia' in godimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, presentano apposita domanda al Ministero della salute.

3. Per le finalita' di cui al presente decreto, l'ulteriore indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' di seguito indicato come «indennizzo aggiuntivo», l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' di seguito indicato come «indennizzo base», l'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' di seguito indicato come «assegno una tantum aggiuntivo».

4. Il riconoscimento dell'entita' dell'indennizzo aggiuntivo decorre dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, gia' titolari dell'indennizzo base. Per i soggetti che acquisiscono la titolarita' dell'indennizzo base in data successiva, il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell'indennizzo base.



Art. 2.

Modalita' di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229 presentano la domanda di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, inoltrandola al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma. Nella domanda i medesimi sono tenuti a dichiarare di essere beneficiari dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

2. La domanda volta ad ottenere l'indennizzo aggiuntivo e l'assegno una tantum aggiuntivo e' presentata dai soggetti danneggiati o, in alternativa, dall'esercente la potesta' genitoriale, dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

3. La domanda volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 1, comma 3 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' presentata dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

1. Alla domanda i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto allegano la formale rinuncia a contenziosi giurisdizionali in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, e producono altresì la documentazione attestante l'estinzione degli eventuali giudizi in atto per la stessa materia.

2. Si intende abbia rinunciato ai benefici previsti dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il soggetto che, gia' beneficiario dell'indennizzo base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole reso dopo la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, a seguito di contenzioso in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210.

3. Coloro che hanno gia' presentato domanda alla data di entrata in vigore del presente decreto devono integrarla con la documentazione di cui al comma 1.

4. La Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006 riceve la documentazione di cui al comma 1 e attesta l'avvenuta rinuncia ai contenziosi da parte degli interessati.

Art. 4.

Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa

1. Alla domanda l'interessato allega una dichiarazione dalla quale risulti se il soggetto danneggiato beneficia o meno di assistenza da parte di congiunti e, in caso positivo, indica i nominativi di coloro che la prestano, alla data di presentazione della domanda, in maniera prevalente e continuativa. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e la data di presentazione della domanda, vanno indicati i nominativi dei

congiunti che abbiano prestato tale assistenza, precisando per ciascuno di essi il periodo di effettiva assistenza assicurata in maniera prevalente e continuativa.

2. Nel caso vengano indicati nominativi di congiunti che non si riferiscano al coniuge o a soggetti legati al danneggiato da vincolo di parentela non superiore al quarto grado, occorre allegare specifica documentazione attestante la effettiva assistenza assicurata in maniera prevalente e continuativa.

3. Coloro che hanno già presentato la domanda alla data di entrata in vigore del presente decreto devono integrarla con la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 5.

Quota spettante a congiunti e familiari

1. In caso di dichiarazione positiva di assistenza assicurata da congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo aggiuntivo è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere, l'indennizzo aggiuntivo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa in maniera prevalente rispetto ad eventuali altri congiunti conviventi.

2. In caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo aggiuntivo è interamente corrisposto al soggetto danneggiato, salva la facoltà da parte del soggetto interessato di modificare tale dichiarazione anche in fase successiva.

3. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, l'indennizzo aggiuntivo è corrisposto interamente al danneggiato, salva la facoltà, da parte dello stesso, di dichiarare l'eventuale intervenuta assistenza da parte di altri congiunti, mentre, se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere, il medesimo indennizzo aggiuntivo è corrisposto per intero ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

4. La quota spettante ai congiunti o familiari è ripartita in parti uguali tra loro.

5. Ai fini del presente decreto, in applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229, con il termine «conviventi» si intendono coloro che dall'anagrafe comunale risultano essere iscritti nello stesso stato famiglia.

Art. 6.

Modalità di corresponsione dei benefici economici

1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione, ai soggetti interessati, degli importi corrispondenti ai benefici di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, previo riscontro d'ufficio circa l'effettiva titolarità dell'indennizzo base, dopo aver acquisito la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, e previa trasmissione all'Ufficio competente indicato nell'art. 2, comma 1, da parte degli stessi soggetti, dei propri dati anagrafici, fiscali e bancari.

2. In fase di prima applicazione viene attribuita priorità alle domande presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed alle domande già presentate e perfezionate con l'integrazione della documentazione mancante entro la scadenza medesima.

3. L'ammontare dell'indennizzo aggiuntivo è corrisposto nella misura degli importi indicati nel prospetto allegato al presente decreto, così come determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dalla Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.

4. L'indennizzo aggiuntivo viene corrisposto mensilmente e

posticipatamente **ed e' interamente rivalutato ogni anno in base al tasso di inflazione programmata.**

5. L'ammontare dell'assegno una tantum aggiuntivo viene corrisposto sulla base della definizione degli importi da parte della Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.

6. Le modalita' di corresponsione degli importi dovuti, per effetto dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono quelle adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e quelle contenute nella circolare del Ministero della sanita' del 3 maggio 1994 («Liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992»).

7. In caso di decesso di un beneficiario delle provvidenze previste dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il Ministero della salute provvede alla liquidazione in favore degli eredi dei ratei rimasti insoluti. A tal fine deve essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risultino gli aventi diritto o, qualora esistente, copia del testamento, oltre ai dati anagrafici, fiscali e bancari.

8. In caso di opzione per l'indennizzo aggiuntivo da parte dell'avente diritto ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, lo stesso e' corrisposto per tutto il periodo per cui e' corrisposto l'indennizzo base alternativo all'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 6 ottobre 2006

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78